



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21-06-2016 (punto N 30)

Delibera N 589 del 21-06-2016

Proponente

STEFANIA SACCARDI
DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Katia BELVEDERE

Estensore MICHELA SODDE

Oggetto

Recepimento Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra servizi sanitari pubblici, di cui alla Conferenza Stato Regioni, seduta del 20 ottobre 2015, Repertorio Atti n.168 del 20 ottobre 2015

Presenti

ENRICO ROSSI
STEFANO CIUOFFO
MARCO REMASCHI

VITTORIO BUGLI
FEDERICA FRATONI
STEFANIA SACCARDI

VINCENZO CECCARELLI
CRISTINA GRIECO

Assenti

MONICA BARNI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Accordo

LA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Vista la legge 219 del 21 ottobre 2005, (Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati) e richiamati, in particolare, i seguenti articoli:

- articolo 4, comma 1, che stabilisce che il sangue umano non è fonte di profitto e che le spese sostenute per la produzione e la distribuzione del sangue e dei suoi prodotti, comprese le cellule staminali emopoietiche, non sono addebitabili al ricevente ed escludono comunque addebiti accessori ad oneri fiscali, compresa la partecipazione alla spesa sanitaria;
- articolo 5, comma 1, lettera a), punto 6 che prevede che i servizi e le prestazioni erogati dalle Strutture del Servizio Sanitario Nazionale in rapporto alle specifiche competenze disciplinari, con esenzione dalla partecipazione alla spesa, in materia di attività trasfusionali comprendono anche il raggiungimento dell'obiettivo di autosufficienza regionale e nazionale consistente nella cessione del sangue a strutture trasfusionali di altre Aziende o di altre regione;
- articolo 12, comma 1, che prevede che il Ministro della salute, provvede con proprio decreto, adottato sentita la Consulta e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'istituzione, presso l'Istituto superiore di sanità, di una apposita struttura, denominata Centro nazionale sangue, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza nazionale ed al supporto per il coordinamento delle attività trasfusionali sul territorio nazionale;
- articolo 14, che prevede:
 - al comma 3, che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determina, tenuto conto delle indicazioni del Centro nazionale sangue, il prezzo unitario di cessione delle unità di sangue e dei suoi componenti, uniforme su tutto il territorio nazionale, nonché le azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della regione e tra le regioni, secondo principi che garantiscano un'adeguata copertura dei costi di produzione e trasferimento del sangue e dei suoi prodotti, in coerenza con gli indirizzi adottati in sede di programmazione sanitaria nazionale
 - al comma 4, che le determinazioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono aggiornate annualmente con la medesima procedura prevista al comma 3;

Visti gli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1, del d.lgs. 281 del 28 agosto 1997, che affidano alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Richiamato l'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra servizi sanitari pubblici", di cui alla Conferenza Stato Regioni, seduta del 20 ottobre 2015, Repertorio Atti n.168 del 20 ottobre 2015, contenente l'adeguamento e la contestuale revisione delle tariffe dei medicinali come da allegato A) parte integrante e sostanziale del presente

atto;

Visto che il citato accordo prevede, al punto 13, che le Regioni e le Province autonome debbano recepire il disposto dello stesso, provvedendo contestualmente a definire le azioni e le misure da porre in atto ai fini della sua attuazione, garantendo l'applicazione delle nuove tariffe a partire dal 1° luglio 2016;

Richiamata la delibera GR 46 del 2/2/2016 (Ridefinizione del Sistema trasfusionale toscano e revoca della delibera GR 230/2014);

Precisato che, in attuazione della citata delibera GR 46/2016, è in via di ricostituzione l'Ufficio di Direzione, organismo di supporto operativo al Centro Regionale Sangue per lo sviluppo e la realizzazione delle linee programmatiche regionali in tema di Medicina Trasfusionale, nonché parte integrante del Sistema trasfusionale toscano in relazione, in particolare, alla definizione delle azioni e delle complesse attività svolte in ambito trasfusionale, al fine di rendere coerenti ed in sinergia tra loro tutte le attività espletate a livello regionale e locale;

a voti unanimi

DELIBERA

1. di recepire l'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra servizi sanitari pubblici", di cui alla Conferenza Stato Regioni, seduta del 20 ottobre 2015, Repertorio Atti n.168 del 20 ottobre 2015 come da allegato A) del presente atto;

2. di stabilire che a partire dal 1° luglio 2016 le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliero-universitarie, nei rapporti con le altre strutture sanitarie autorizzate e/o accreditate nonché per la cessione extra regionale di emocomponenti ed emoderivati, debbano applicare le tariffe previste dal citato accordo;

3. di dare mandato al competente Settore della Direzione "Diritti di cittadinanza e coesione sociale" all'assunzione degli atti conseguenti all'attuazione della presente delibera .

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r.23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
KATIA BELVEDERE

Il Direttore
MONICA PIOVI